

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

28.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1941-XX

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **COSTAMAGNA**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (Rinvio):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1941-XIX, n. 969, concernente istituzione dell'Ente nazionale esportazione canapa (1647) . . .	413
PRESIDENTE.	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1941-XIX, n. 1168, che concede la franchigia doganale all'importazione di alcune merci prodotte nelle isole jonie (1654)	414
DELFINO, <i>Relatore</i> - TRAPANI-LOMBARDO.	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1941-XIX, n. 1169, concernente il trattamento doganale delle merci di origine greca (1655)	414
HELBIG, <i>Relatore</i> - D'HAVET, DINI, BOCCADIFUOCO, CAUVIN, GERVASIO, CATTANIA, DELFINO, PRESIDENTE.	
Norme suppletive di quelle contenute nella legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, concernente provvidenze a favore della sericoltura per il quinquennio 1937-1941 (1693)	415
CASTELLI, <i>Relatore</i> - ZANOTTI.	
Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee (1694)	416
CATTANIA, <i>Relatore</i> .	

La riunione comincia alle 11.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Fossi, Giunta, Luxardo, Milani, Montesi, Motolese, Sessa; sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Angelini, Biscioni, Garbari, Rocca.

Constata che la Commissione è in numero legale.

CATTANIA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1941-XIX, n. 969, concernente istituzione dell'Ente nazionale esportazione canapa. (1647)

PRESIDENTE informa che il Relatore di questo disegno di legge, Sessa, attualmente infermo, ha pregato il Presidente della Camera di voler rinviare la discussione ad una prossima riunione, appena egli si troverà in grado di riferire. E poichè anche il Ministro per gli scambi e le valute, interpellato al riguardo, ha dichiarato di non aver nulla in contrario, propone il rinvio della discussione stessa a data da stabilire.

(Il rinvio è approvato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1941-XIX, n. 1168, che concede la franchigia doganale all'importazione di alcune merci prodotte nelle isole jonie. (1654)

DELFINO, in sostituzione del relatore Mottese, dopo aver ricordato come l'Italia sia obbligata a esportare una quantità di derrate, specialmente alimentari, per sostenere la vita della popolazione delle isole Ionie occupate, pone in rilievo la conseguente necessità di corrispondenti partite di importazione in franchigia doganale dalle isole stesse, di merci eccedenti il fabbisogno locale, e quindi, di un regime di scambio da stabilire tra le due correnti.

Si tratta di importare in Italia vino, sanse di olivo, olio di olivo, lana, cotone e rottami metallici, sapone e pelli caprine, merci tutte essenziali per il fabbisogno nazionale; l'opportunità di questo disegno di legge è quindi evidente.

Una sola osservazione va fatta per quanto riguarda il vino: una norma di questo genere in altri tempi avrebbe fatto rumore tra i produttori italiani; ma la situazione attuale ha sorpassato, evidentemente, almeno nel periodo che attraversiamo, considerazioni che potrebbero o potranno valere in tempi normali.

TRAPANI LOMBARDO vorrebbe che si provvedesse a dare, come si è fatto già per il vino, una disciplina anche alle altre merci ricordate dal Relatore, le quali in Italia non hanno mercato libero.

DELFINO, *Relatore*, osserva che la cosa è implicita, giacchè vi sono dei decreti che regolano espressamente il regime di varie merci, come avviene, per esempio, attualmente per le pelli che sono state bloccate per uso delle Forze armate.

TRAPANI LOMBARDO insiste, chiarendo che tutte le merci che vengono importate devono avere il controllo e la disciplina dei prodotti similari nazionali.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1941-XIX, n. 1169, concernente il trattamento doganale delle merci di origine greca. (1655)

HELBIG, *Relatore*, ricorda come, dopo l'armistizio con la Grecia, l'Italia abbia sentito la necessità di regolare i rapporti economici con quel Paese. Non potendosi applicare il regime della tariffa doganale che avrebbe nociuto ad alcune produzioni tipiche nazionali, si è creduto opportuno di ripristinare il trattamento che vigeva prima dell'apertura delle ostilità, e cioè una convenzione basata sulla esenzione del dazio per alcune voci interessanti la nostra esportazione, sulla clausola della Nazione più favorita.

Poichè questo regime è quello che meglio risponde all'attuale situazione, propone che il disegno di legge in esame sia approvato.

D'HAVET ritiene che, ritornando, come nel disegno di legge si propone, alla situazione anteguerra pura e semplice, si sia fatto soltanto un primo passo nei riguardi di un Paese che dovrebbe entrare nello spazio vitale italiano. Riterrebbe opportuno di realizzare un ulteriore riavvicinamento, nei rapporti commerciali, fra l'Italia e la Grecia, senza escludere la possibilità di giungere fino ad una unione doganale tra i due Paesi.

HELBIG, *Relatore*, pur riconoscendo l'opportunità dell'osservazione fatta, ritiene che bisogna ancora attendere una ulteriore maturazione del fatto politico. Quando la Grecia sarà rientrata nello spazio vitale italiano, certamente il suo regime doganale sarà consono alla nuova situazione creatasi.

DINI pensa che occorra proprio orientarsi verso la necessità di organizzare la pace europea pur durante la guerra, e propone che la Commissione formuli una segnalazione o raccomandazione in base a quanto ha detto il camerata d'Havet, e cioè che la regolamentazione dei rapporti commerciali fra l'Italia e la Grecia costituisca il motivo per affrontare il problema più ampio della concreta inclusione della Grecia nello spazio vitale italiano.

BOCCADIFUOCO è d'opinione che, anche senza parlare in questo momento di una vera e propria unione doganale, bisognerebbe rivedere il trattamento doganale delle nostre merci alla luce dei nuovi rapporti, che non sono più quelli dell'anteguerra.

CAUVIN osserva in argomento come, a differenza di altri Paesi che lanciano la loro

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

diretta attrezzatura commerciale sotto la protezione dello Stato, con organismi che invadono rapidamente i mercati di vari Paesi, da noi si è manifestata la tendenza di costituire degli Enti statali o parastatali monopolizzatori del traffico con questo o quell'altro Paese, i quali impiegano dei mesi nella loro organizzazione, e sono, nel frattempo, spesso oltrepassati dalla concorrenza straniera. Di conseguenza ritiene che la Commissione legislativa degli scambi commerciali dovrebbe far conoscere al Ministro degli scambi e delle valute la propria preferenza per un'economia di interscambi fondata non su Enti od organizzazioni, ma, direttamente, sulla migliore nostra attrezzatura commerciale adeguatamente utilizzata (che lo Stato potrebbe dirigere e controllare) in modo da realizzare una feconda, opportuna concorrenza con gli altri Paesi i quali hanno già compiuto delle affermazioni su mercati che ci interessano, usando appunto tale linea di condotta.

GERVASIO rileva che in questa materia l'indirizzo deve essere segnato dal Ministro per gli scambi e le valute.

Si augura che il Ministro per gli scambi e le valute possa presenziare qualche riunione della Commissione legislativa per ascoltare le opinioni espresse da questa, e poter dare chiarimenti in materia tanto importante come è quella dei rapporti commerciali.

CAUVIN si associa. Sarebbe opportuno che la Commissione potesse seguire più da vicino l'indirizzo del Ministero.

CATTANIA è di avviso che, in taluni settori, oltre all'azione del Ministro per gli scambi e le valute, sarebbe necessaria anche quella dei Ministri delle corporazioni e degli esteri; così, ad esempio, per l'utilizzazione dei bacini carboniferi greci, i migliori dei quali sono già venuti meno al nostro mercato.

CAUVIN ritiene che la Commissione dovrebbe essere informata circa gli accordi commerciali, anche nella loro fase preparatoria, poichè essa potrebbe portare qualche contributo alla perfetta loro stipulazione.

PRESIDENTE osserva che, in sostanza, si chiederebbe che vi fosse un Comitato economico interministeriale.

DELFINO fa rilevare che, da un punto di vista più generale, non soltanto i due dicasteri ricordati, ma tutti i Ministeri dovrebbero coordinare le rispettive azioni nei rapporti con l'estero, affinchè le direttive possano essere unificate.

PRESIDENTE rileva che il coordinamento delle direttive dei vari Ministeri costituisce un problema di organizzazione in senso gene-

rale, e per esso la Commissione potrebbe rivolgersi al Presidente della Camera affinchè ne interessi il Capo del Governo; quanto ai rapporti commerciali con i territori occupati, essi riguardano un problema tecnico di politica estera, che interessa non soltanto il Ministero per gli scambi e le valute, ma anche, e soprattutto, il Ministero degli esteri. Ad ogni modo, per quanto concerne la questione del coordinamento, sarebbe opportuno che alcuni camerati, scelti in seno alla Commissione, ne precisassero i termini in una loro relazione.

CAUVIN pensa che l'argomento meriti più profondo esame, e che quindi esso possa essere discusso da tutti i camerati nella prossima riunione.

PRESIDENTE ritiene opportuno che gli interessati portino alla prossima riunione della Commissione delle conclusioni scritte, che saranno poi coordinate per redigere un rapporto da presentare al Presidente della Camera.

Poichè nessun altro chiede di parlare, mette a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Norme suppletive di quelle contenute nella legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, concernente provvidenze a favore della sericoltura per il quinquennio 1937-1941. (1693)

CASTELLI, *Relatore*, ricorda come l'esportazione della seta, fatta soprattutto in America, aveva uno speciale congegno per la determinazione dei prezzi, in relazione a quelli del mercato di Nuova York e del mercato giapponese. Con la cessazione delle esportazioni oltremare, si è deciso ora di fissare una certa base agli effetti dei premi di esportazione e dei recuperi da parte dello Stato, nei rapporti coi Paesi amici.

Le variazioni proposte nel disegno di legge rispondono alla necessità dei calcoli relativi, la cui base viene riportata al costo della seta di produzione italiana.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

ZANOTTI spiega come si tratti di una questione di carattere puramente amministrativo; in seguito alla chiusura della Borsa Sete di New York ed al funzionamento solo parziale della Borsa di Yokohama, lo Stato ha dovuto fissare un termine formale di riferimento da

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

assumere come base delle quote d'integrazione stabilite nella legge n. 1517.

Tali quote d'integrazione in realtà non vengono più corrisposte agli esportatori, i quali anzi vengono sottoposti dallo Stato ad un pre-disposto sfioramento. Indipendentemente però da questa pratica ormai vigente, per necessità amministrative, le quote d'integrazione devono essere comunque fissate, ed il competente Ministero ha perciò incaricato una Commissione perchè determinasse i prezzi da tener presenti per fare i calcoli.

Per tutte queste considerazioni si associa alla proposta del relatore.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee. (1694)

CATTANIA, in sostituzione del relatore Milani, riferisce come il disegno di legge in esame comprenda vari provvedimenti.

Con l'articolo 1 si concede in primo luogo il beneficio di importazione, fino al 31 dicembre 1942-XXI, per l'alluminio in pani destinato alla fabbricazione di leghe di alluminio e berillio, da esportare in Germania; questo articolo ha grande importanza ai fini

della guerra. Si estende inoltre la temporanea importazione di alcole per agevolare un'attività esportatrice che è opportuno di conservare ed incrementare. Infine, si consente la temporanea importazione, fino al 31 dicembre 1942-XXI, di rulli, custodie e caricatori di materia metallica per essere riesportati con le bobine ottenute dalle striscie di pellicola e di carta rosso-nera temporaneamente importate.

Con l'articolo 2 si stabilisce che la concessione di cui alla legge 11 luglio 1941-XIX, n. 734, relativa all'olio minerale lubrificante per la fabbricazione di cavi elettrici, sia estesa anche all'olio destinato ad essere riposto negli speciali serbatoi a pressione dei cavi medesimi.

Con l'articolo 3 viene limitata, fino al 31 dicembre 1942-XXI, la validità della temporanea importazione di rame in pani o rottami per la fabbricazione di leghe di rame e berillio, e ciò in connessione con le disposizioni contenute nell'articolo 1.

Poichè tutte queste disposizioni rispondono alle contingenze che il Paese attraversa, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 11.40.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1941-XIX, n. 1168, che concede la franchigia doganale all'importazione di alcune merci prodotte nelle isole Jonie. (1654)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 ottobre 1941-XIX, n. 1168, che concede la franchigia doganale all'importazione di alcune merci prodotte nelle isole Jonie.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1941-XIX, n. 1169, concernente il trattamento doganale delle merci di origine greca. (1655)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 ottobre 1941-XIX, n. 1169, concernente il trattamento doganale delle merci di origine greca.

Norme suppletive di quelle contenute nella legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, concernente provvidenze a favore della sericoltura per il quinquennio 1937-1941. (1693)

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 8 della legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, è sostituito il seguente:

« La quota di integrazione di cui al precedente articolo 7 sarà commisurata ad un valore della seta tratta greggia semplice di lire 197.50 per chilogrammo per i prodotti serici ottenuta dalla lavorazione dei bozzoli del raccolto nazionale 1940, e a quello determinato, a' sensi del precedente articolo 2, per quelli ottenuti dai bozzoli del raccolto dell'anno 1941.

« La quota di integrazione sarà determinata in misura pari alla differenza fra i valori di cui al comma precedente e la media

dei prezzi della seta tratta greggia semplice, qualità base, quotati dalle Borse Sete di New York e Yokohama nella quindicina in cui è datato il contratto di vendita.

« Qualora i prezzi del mercato effettivo degli Stati Uniti d'America si discostino da quelli quotati dalle Borse predette alla media di cui al comma precedente sarà applicata una correzione determinata con le modalità stabilite nel successivo articolo 9.

« La quota d'integrazione per le vendite effettuate sui mercati americani eseguite con spedizioni dirette da porti italiani a porti delle Americhe sarà determinata come dai commi precedenti, deducendo dalla media dei prezzi delle Borse Sete, eventualmente modificata con l'applicazione della correzione predetta, una quota non superiore alle lire 10 per chilogrammo, in rapporto alle maggiori spese inerenti alle vendite su quei mercati (nolo, assicurazioni, imballaggio, ecc.).

« Qualora in dipendenza della sospensione del funzionamento delle Borse di New York e Yokohama o di una sola di esse, non sia possibile procedere al calcolo della media dei prezzi della seta tratta greggia semplice, qualità base, quotata nelle Borse predette, la determinazione della misura delle quote di integrazione sarà effettuata con riferimento ad una media di prezzi convenzionale da stabilirsi dal Comitato di cui al successivo articolo 9, il quale determinerà, altresì, il periodo di validità della media stessa.

« La disposizione di cui al comma precedente è applicabile dal 1° luglio 1941-XIX ».

Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee. (1694)

ART. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate giusta la tabella I, annessa al Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Alluminio in pani.	Per la fabbricazione di leghe di alluminio-berillio (concessione valevole fino al 31 dicembre 1942).	Kg. 100	Sei mesi
Alcole	Per la preparazione di ciliege allo spirito.	Ettan. 5	Sei mesi
Rulletti, custodie e caricatori di qualsiasi materia metallica anche misti con altre materie.	Per essere riesportati con le bobine ottenute dalle strisce di pellicole e di carta rosso-nera temporaneamente importate (concessione valevole fino al 31 dicembre 1942).	Illimitata	Sei mesi

ART. 2.

La concessione prevista dalla legge 11 luglio 1941-XIX, n. 734, per la temporanea importazione di olio minerale lubrificante, raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 50° C non superiore a 3 Engler, oppure con viscosità a 50° C non inferiore a 25 Engler, per la fabbricazione di cavi elettrici, è estesa all'olio destinato ad essere riposto negli speciali serbatoi a pressione dei cavi medesimi.

ART. 3.

La validità della concessione di temporanea importazione di rame in pani o in rottami, per la fabbricazione di leghe di rame e berillio, prevista dalla legge 11 luglio 1941-XIX, n. 734, è limitata al 31 dicembre 1942-XX.

ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.